

DELIBERA N. 6/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “BERGAMO TV”) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 36-BIS, COMMA 1,
LETT. A), DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 1 E 39, COMMA 1, LETTERA C) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 11/2019 - PROC. 79/19/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*" ed inoltre che "*l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*";

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*", come modificato dall'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole "*fino a non oltre il 31 dicembre 2019*" siano sostituite dall' inciso: "*fino a non oltre il 31 marzo 2020*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha effettuato il monitoraggio dei programmi trasmessi dalle emittenti locali dal 23 al 29 maggio 2019 e, con atto CONTESTAZIONE n. 11/2019 del 5 settembre 2019 (prot. n. 3909 LM), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio. In particolare, il Comitato ha contestato alla società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Bergamo Tv*", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), di cui all'art. 37, comma 1 e di cui all'art. 39, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione, in data 23, 24, 26, 27, 28 e 29 maggio 2019 di comunicazioni commerciali audiovisive occulte, non riconoscibili come tali e non distinguibili dal resto della programmazione (ad es. lo spot pubblicitario relativo all'esercizio di vendita di mobili denominato "*Casa tua*"), nonché per la promozione esplicita di prodotti e servizi offerti dagli sponsor nel corso del programma sponsorizzato "*Colazione con Radio Alta*" andato in onda in data 23, 24, 27, 28 e 29 maggio 2019;

2. Deduzioni della società

La società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE n. 11/2019 del 5 settembre 2019 risulta notificato in data 6 settembre 2019 - con nota del 4 ottobre 2019 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- i messaggi pubblicitari trasmessi da "*Bergamo Tv*" contengono i requisiti "minimali" per consentire all'utente di distinguerli dalla programmazione ordinaria;
- l'emittente ha segnalato, seppure in maniera certamente migliorabile, la trasmissione di messaggi pubblicitari attraverso scritte in sovraimpressione, segnali acustici ecc.;
- gli episodi di asserita violazione sono isolati nell'arco della settimana sottoposta a monitoraggio e non hanno comportato vantaggi economici per la società;
- la società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, si è attivata per evitare la messa in onda di trasmissioni non conformi alla normativa vigente, designando un soggetto specificamente preposto al controllo preventivo della programmazione pubblicitaria;
- in relazione alle condizioni economiche, si evidenzia che la società negli anni 2016, 2017 e 2018 ha conseguito ricavi per un ammontare congruo al settore dell'emittenza locale.

Nel corso dell'audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 17 ottobre 2019 - la società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l., nel richiamarsi interamente alla memoria giustificativa depositata in atti, ha rilevato quanto segue:

- nello spot pubblicitario oggetto di contestazione relativo all'esercizio di vendita di mobili denominato "*Casa tua*", la mancanza dell'indicazione recante la scritta "*pubblicità*"

è dipesa da un mero errore tecnico occorso all'impianto di messa in onda, sul quale la società è già intervenuta;

- il programma "*Colazione con Radio Alta*", mandato in onda in fascia oraria mattutina, è certamente una trasmissione di bassa audience, come peraltro confermato dai dati auditel;
- non è mai stata intenzione dell'emittente ingannare il telespettatore circa la natura dei messaggi trasmessi;

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 106 del 23 ottobre 2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione resi disponibili dal CO.RE.COM. Lombardia e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- in data 23, 24, 26, 27, 28 e 29 maggio 2019, negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11/2019 del 5 settembre 2019, vengono trasmesse dall'emittente "*Bergamo Tv*" comunicazioni commerciali relative all'esercizio di vendita di mobili denominato "*Casa tua*" senza alcuna indicazione di tipo ottico o acustico atta a segnalarne il carattere promozionale ed a renderle prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal contenuto editoriale; la circostanza evidenziata dall'emittente, per la quale l'assenza dell'indicazione recante la scritta "*pubblicità*" sarebbe dipesa da un mero errore tecnico occorso all'impianto di messa in onda, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere di adottare una segnalazione visiva o acustica volta a rendere prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione le comunicazioni commerciali mandate in onda ed altresì di inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta "*pubblicità*";

- nel corso del programma "*Colazione con Radio Alta*" mandato in onda in data 23, 24, 27, 28 e 29 maggio 2019, negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11/2019 del 5 settembre 2019, il conduttore presenta, con un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi, prodotti, servizi e relativi prezzi offerti da talune aziende (Alitalia, gestore del sito di e-commerce Kauppa, parco acquatico Center Park), fornendo i recapiti di queste ultime e proponendo immagini tratte dai relativi siti internet senza alcuna segnalazione volta a rendere prontamente riconoscibile la finalità commerciale della comunicazione; pur in assenza dell'acquisizione della prova storica da parte del CO.RE.COM. Lombardia del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà delle citate imprese mediante la presentazione della loro attività ovvero dei loro servizi, marchi e segni distintivi in genere; in particolare, tali elementi

presuntivi si rinvenivano sia nel formato dell'emesso televisivo, che propone, tra l'altro, taluni video di carattere divulgativo delle aziende presentate, sia, come sopra rilevato, nel ricorso a un linguaggio caratterizzato da toni particolarmente elogiativi utilizzati dal conduttore della trasmissione nei confronti dei servizi presentati;

- nel corso del programma sponsorizzato "*Colazione con Radio Alta*" mandato in onda in data 23, 24, 28 e 29 maggio 2019 negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11/2019 del 5 settembre 2019, il presentatore promuove prodotti e servizi offerti dagli sponsor (Caffè Ravasio e AISS – Assistenza Infortunistica Sinistri Staradali), che vengono citati all'inizio e alla fine della trasmissione, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che, come peraltro confermato dalla stessa società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l., nella trasmissione delle comunicazioni commerciali relative all'esercizio di vendita di mobili denominato "*Casa tua*" non risulta adottato alcun tipo di segnalazione visiva o acustica volta a renderle prontamente riconoscibili come tali o distinguibili dal resto della programmazione, né le stesse risultano accompagnate dalla scritta "*pubblicità*", come previsto dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP;

CONSIDERATO che nel corso del programma "*Colazione con Radio Alta*" mandato in onda da "*Bergamo Tv*" in data 23, 24, 27, 28 e 29 maggio 2019, negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11/2019 del 5 settembre 2019 si assiste alla presentazione orale e visiva di attività e servizi, offerti da aziende operanti in vari settori, accompagnata da nome, marchio e recapiti di queste ultime, suscettibile - in quanto priva di alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario - di ingannare il pubblico circa la natura promozionale delle sequenze, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che proibisce la trasmissione di comunicazioni commerciali occulte;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP i messaggi pubblicitari, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, come avvenuto nella trasmissione "*Colazione con Radio Alta*" mandata in onda da "*Bergamo Tv*" in data 23, 24, 27, 28 e 29 maggio 2019, negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11/2019 del 5 settembre 2019;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i programmi sponsorizzati non devono stimolare all'acquisto dei prodotti o servizi dello sponsor, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi, come avvenuto nel corso del programma sponsorizzato "*Colazione con Radio Alta*" mandato in onda in

data 23, 24, 28 e 29 maggio 2019 negli orari specificamente individuati nell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Lombardia n. 11/2019 del 5 settembre 2019;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Bergamo Tv*” deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per buona parte della settimana di programmazione sottoposta a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata, nonché della circostanza per la quale la trasmissione di comunicazioni commerciali non conformi alle prescrizioni normative può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur avendo dichiarato di essere tempestivamente intervenuta per la riparazione del guasto che ha causato la mancata sovrimpressionazione della scritta “*pubblicità*” nelle trasmissioni contestate e di aver designato un soggetto specificamente preposto al controllo preventivo della programmazione pubblicitaria, non ha tuttavia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione di quanto dichiarato dalla società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l. in relazione ai ricavi conseguiti e dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della stessa, relativo all'anno 2018 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, di cui all'art. 37, comma 1 e di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00), moltiplicato per sei secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate sottoposte a monitoraggio (23, 24, 26, 27, 28 e 29 maggio 2019) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teleradiodiffusioni bergamasche S.r.l., con sede in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 118, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Bergamo Tv*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, *lett. a)*, di cui all'art. 37, comma 1 e di cui all'art. 39, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 12.396,00 (dodicimilatrecentonovantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 6/20/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 6/20/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone